

STATUTO FEDERALE

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 *Costituzione e scopi*

1. La Federazione Italiana Giuoco Handball, di seguito denominata F.I.G.H., fondata a Roma il 20.12.1969, ha lo scopo di promuovere, organizzare e disciplinare gli sport della pallamano e del beachandball in tutte le loro forme e manifestazioni. Essa non persegue fini di lucro, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è disciplinata dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia.
 2. La F.I.G.H. è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato C.O.N.I. Alla F.I.G.H. è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I., quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), al quale essa è federata. La F.I.G.H. è inoltre riconosciuta dal C.O.N.I. come unico organismo rappresentante gli sport della pallamano e del beachandball in Italia.
 3. Il suo ordinamento interno è disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti federali.
 4. L'ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio democratico e di partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I.
 5. La F.I.G.H. aderisce alla International Handball Federation (IHF), alla European Handball Federation (EHF), nonché alla Mediterranean Handball Confederation (MHC), delle quali riconosce, accetta ed applica i regolamenti. La F.I.G.H., quale rappresentante esclusiva dell'attività sportiva di pallamano e beachandball in Italia, non può delegare ad altri organismi le attività sportive che fanno capo alla IHF, alla EHF ed alla MHC.
 6. La F.I.G.H. è organizzazione apolitica e aconfessionale.
 7. Essa è costituita dalle società e dalle associazioni sportive aventi sede in Italia, che, senza scopo di lucro, svolgono lo sport della pallamano e/o del beachandball nelle forme e con le modalità previste dai regolamenti federali. Le società e le associazioni sportive, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal C.O.N.I., sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità. La F.I.G.H. inquadra le società, le associazioni sportive e le persone fisiche che svolgono le attività dalla stessa organizzate.
- Gli scopi istituzionali della F.I.G.H. sono:
- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina nel territorio nazionale degli sport della pallamano e del beachandball (BHB), in tutte le loro forme e manifestazioni
 - b) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I., dalla IHF e dalla EHF
 - c) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per la lotta dello sport contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza, nonché promuovere la competitività delle squadre nazionali, salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e tutelare il vivaio giovanile, anche attraverso la costituzione di centri e squadre federali
 - d) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per prevenire e reprimere l'uso di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.
8. La F.I.G.H. svolge la propria attività a livello dilettantistico nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica. Su proposta del Consiglio Federale, e previa approvazione dell'Assemblea Nazionale, può essere consentito e riconosciuto l'esercizio di attività professionistiche, stabilendone i criteri di distinzione rispetto a quelle dilettantistiche, secondo le norme di legge ed olimpiche in vigore, nonché provvedendo all'inserimento nei regolamenti federali delle norme di attuazione del settore professionistico, eventualmente necessarie.

Articolo 2 *Fini istituzionali e Diritti*

1. La F.I.G.H. provvede attraverso le proprie strutture all'organizzazione ed al controllo sul territorio nazionale delle attività sportive, agonistiche, promozionali, amatoriali e ne regola lo svolgimento.
2. La F.I.G.H. applica i principi fondamentali del C.O.N.I. per la disciplina delle attività sportive e le Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati.
3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la F.I.G.H. potrà:
 - a) compiere tutte le azioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili

- b) assumere direttamente interessenze o partecipazioni in Società o Consorzi aventi come scopo la promozione dello sport, l'organizzazione di eventi sportivi, la realizzazione e gestione di impianti sportivi, tenuto conto che, ove trattasi di società per azioni o comunque di società di capitali, gli utili devono essere totalmente reinvestiti nell'attività sportiva
 - c) cedere diritti televisivi, diritti di immagine, spazi pubblicitari, e svolgere attività commerciali strumentali alla promozione della pallamano e del beachandball e della pratica sportiva
 - d) promuovere e realizzare l'edizione, anche in forma elettronica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie
 - e) promuovere, realizzare e gestire corsi di formazione professionale
 - f) incentivare la costruzione e la gestione di impianti sportivi riservati alla pratica della pallamano e del beachandball.
4. La F.I.G.H., quale unico organismo rappresentante lo sport della pallamano e del beachandball in Italia in tutte le sue forme e manifestazioni, è titolare in via esclusiva di tutti i diritti relativi alle manifestazioni indette ed organizzate dalla stessa, ivi compresi tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento in sede televisiva, cinematografica, telefonica, radiofonica, audiovisiva, multimediale, interattiva e non, on-line ed off-line con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione nel senso più ampio, e i relativi proventi, senza limiti di tempo, di spazio, di passaggi né di altro genere, in qualsiasi lingua, sia in versione sincronizzata che sottotitolata, in qualsiasi sede, forma, modo, originario o derivato, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione, (esemplificativamente: via etere, cavo/fibra/doppino telefonico, satellite di ogni genere e tipo, narrowband, broadband, wireless, con segnale sia analogico sia digitale, etc.), con qualsiasi formato, su qualunque supporto, attraverso qualsiasi canale distributivo, su qualsiasi piattaforma e con qualunque modalità/terminale di accesso, tecnicamente concepibili oggi e/o in futuro. È, altresì, titolare, in via esclusiva, di tutti i diritti relativi al proprio marchio distintivo, nonché al logotipo, simboli ed emblemi, regolarmente registrati secondo la legislazione italiana in materia. L'utilizzo dei segni distintivi di proprietà della F.I.G.H. è consentito senza preventiva autorizzazione ai soli Organi Territoriali della F.I.G.H., agli affiliati ed agli aderenti, nell'ambito delle attività autorizzate e riconosciute dalla Federazione stessa. L'utilizzo da parte di altri soggetti è subordinato a preventivi e formali atti autorizzativi della F.I.G.H. La mancata osservanza di tali disposizioni, costituisce, per i tesserati e gli affiliati, violazione disciplinare. Il Consiglio Federale ha facoltà, altresì, di disciplinare le suddette materie, con appositi regolamenti. La F.I.G.H. può concedere, in via esclusiva o meno e con ampia facoltà di sublicenza, i sopra descritti diritti.
5. L'utilizzo del logo del C.O.N.I. è subordinato alle disposizioni emanate in materia dal C.O.N.I. stesso.

Articolo 3

Patrimonio ed esercizio finanziario

1. Il patrimonio della F.I.G.H. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide
 - c) patrimonio netto
 - d) debiti e fondi
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti. I bilanci sono approvati annualmente dal Consiglio Federale e devono essere inviati alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul sito internet della Federazione in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
3. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della F.I.G.H. o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., dovrà tenersi, entro i 90 (novanta) giorni successivi, l'Assemblea delle Società e associazioni per deliberare sull'approvazione del Bilancio.
4. L'esercizio finanziario ha la durata di 1 (uno) anno che coincide con l'anno solare.
5. La gestione amministrativa e finanziaria della F.I.G.H. è di competenza del Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito regolamento e, comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel relativo bilancio della F.I.G.H. stessa.
6. Qualora la F.I.G.H. costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato con le stesse modalità di cui al comma 2 e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.
7. Il bilancio di esercizio della F.I.G.H. e delle Società dalla stessa eventualmente partecipate è sottoposto alla certificazione a cura di primaria società di revisione.

Articolo 4

Durata e sede

1. La durata della F.I.G.H. è illimitata e la sua sede è in Roma.

**TITOLO II
I SOGGETTI**

CAPO I – AFFILIATI

Articolo 5

Affiliazione ed Adesione

1. Sono affiliati alla F.I.G.H. le Società e le Associazioni sportive che intendano praticare, sotto qualunque forma sociale, attività sportiva agonistica di pallamano e/o di beachhandball, oltre che promozionale e/o amatoriale, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale accoglierà le richieste di affiliazione delle Società e delle Associazioni Sportive conformi alle leggi vigenti in materia di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche.
2. Sono aderenti alla F.I.G.H. le Società e le Associazioni sportive che intendano praticare, sotto qualunque forma sociale, attività sportiva esclusivamente promozionale e/o amatoriale di pallamano e/o di beachhandball, le cui domande di adesione siano state accolte dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale accoglierà le richieste di adesione delle Società e delle Associazioni Sportive conformi alle leggi vigenti in materia di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche.
3. Le Società e le Associazioni sportive di cui ai precedenti commi e che di seguito sono indicate come “affiliati” o “aderenti”, sono soggette, ai fini sportivi, al riconoscimento del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., salvo delega al Consiglio Federale, e devono essere rette da uno statuto, approvato dall’organo societario o associativo competente nel rispetto dei principi di cui all’art. 1 del presente Statuto. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo statuto.
4. Qualora si dovesse scegliere la forma della Società per azioni o della Società a responsabilità limitata, lo statuto e l’atto costitutivo delle stesse devono uniformarsi, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione, a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
5. La FIGH disciplina nel presente Statuto i requisiti per il tesseramento, l’affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l’effettività dell’attività sportiva. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni del presente Statuto o di qualsivoglia regolamento federale.
6. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l’affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell’ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Articolo 6

Doveri degli affiliati e degli aderenti

1. Gli affiliati e gli aderenti sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.G.H., lo Statuto ed i regolamenti della F.I.G.H., nonché le statuizioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli affiliati e gli aderenti sono soggetti alla giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
3. Gli affiliati e gli aderenti devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
4. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.G.H. gli atleti selezionati a far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Articolo 7

Diritti degli affiliati e degli aderenti

1. Gli affiliati e gli aderenti hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari
 - b) di partecipare all’attività ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all’attività di carattere internazionale
 - c) di organizzare manifestazioni sportive di pallamano e/o di beachhandball secondo le norme emanate dagli organi federali competenti
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.G.H.

Articolo 8

Rinnovo dell'affiliazione e dell'adesione

1. Gli affiliati e gli aderenti devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione/adesione nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti federali.

Articolo 9

Cessazione dell'affiliazione e dell'adesione

1. Gli affiliati/aderenti cessano di appartenere alla F.I.G.H. nei seguenti casi:
 - a) per recesso
 - b) per estinzione
 - c) per mancato svolgimento di attività sportiva agonistica, nel caso degli affiliati, o promozionale-amatoriale, nel caso degli aderenti, secondo le norme dei regolamenti federali
 - d) per radiazione
 - e) per mancata riaffiliazione/rinnovo dell'adesione annuale entro i termini previsti dai regolamenti federali
 - f) per revoca dell'affiliazione/adesione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione/adesione
 - g) per inadempienza ed insolvenza degli obblighi patrimoniali nei confronti della F.I.G.H.
2. Avverso i provvedimenti di diniego e di revoca dell'affiliazione/adesione, è ammesso, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto C.O.N.I., il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
3. Nei casi di cessazione, gli affiliati/aderenti devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.G.H.
4. All'adempimento di quanto previsto al precedente comma 3, sono personalmente e solidalmente tenuti tutti i componenti del consiglio direttivo in carica alla data di rilevazione del debito.

Se le obbligazioni di cui ai punti precedenti non vengono adempiute, i componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di rilevazione del debito non possono ricoprire alcuna carica societaria e/o federale.

In questo caso, il Consiglio Federale respinge o revoca l'affiliazione/adesione della società interessata.
5. La cessazione di appartenenza alla F.I.G.H. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

CAPO II - TESSERATI

Articolo 10

I tesserati

1. Fanno parte della Federazione e devono essere tesserati:
 - a) i Presidenti degli affiliati e degli aderenti
 - b) gli atleti degli affiliati e degli aderenti
 - c) i componenti del Consiglio Direttivo ed i collaboratori nella gestione sportiva degli affiliati e degli aderenti
 - d) i dirigenti federali centrali e periferici
 - e) gli ufficiali di gara
 - f) i tecnici iscritti nell'apposito albo federale della F.I.G.H.
 - g) gli istruttori in possesso di specifica qualifica
 - h) i medici ed i massaggiatori federali degli affiliati e degli aderenti
 - i) il Presidente onorario e i membri d'onore a vita della F.I.G.H.
2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.G.H. all'atto del tesseramento, da effettuare con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti federali attuativi delle norme statutarie.
3. La richiesta di tesseramento di cui alle lettere a), b), c), h) è ricevibile soltanto dopo l'accettazione della domanda di affiliazione/adesione della società di appartenenza, secondo le procedure previste dai regolamenti federali. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei predetti soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.
4. Il tesseramento dei dirigenti federali consegue all'atto della nomina o dell'elezione; il tesseramento delle persone di cui alle lettere e), f) e h) consegue all'atto dell'inquadramento nelle rispettive qualifiche federali; il tesseramento delle persone di cui alla lettera i) consegue al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 11

Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
2. I tesserati devono astenersi dall'effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare o eventi organizzati dalla F.I.G.H. ovvero dalle Federazioni Internazionali di riferimento.

3. Sono, altresì, tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I.
4. I tesserati hanno il dovere di attenersi al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6 del presente Statuto.
5. Devono praticare lo sport della pallamano e del beachhandball in conformità alle norme ed agli indirizzi del CIO, del C.O.N.I., della F.I.G.H. e nel rispetto delle Norme Sportive Antidoping del CONI e delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA; devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della IHF e della EHF, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I.
6. Ciascun tesserato è inoltre tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.G.H., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito.

Articolo 12

Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati e aderenti
 - b) concorrere, se in possesso dei previsti requisiti, alle cariche elettive federali
2. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi delle vigenti normative, hanno diritto al mantenimento del tesseramento con la Società sportiva di appartenenza fino alla data di cessazione dello stesso, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con le specificità della disciplina sportiva praticata.

Articolo 13

Tesseramento: durata e cessazione

1. Le procedure per il tesseramento, ivi comprese le modalità per il rinnovo e le modalità di svincolo, sono disciplinate dal Regolamento Organico.
2. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo cui si riferisce.
3. La durata massima del vincolo di tesseramento tra atleta ed affiliato è di 2 (due) anni sportivi, ovvero non superiore a 4 (quattro) anni sportivi nel solo caso in cui l'affiliato e l'atleta stipulino un contratto di lavoro sportivo dilettantistico.
4. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento
 - b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti organi federali di giustizia
 - c) nei casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto

Articolo 14

Sanzioni

1. Le violazioni delle norme dello Statuto e dei regolamenti della F.I.G.H. comportano, a carico degli affiliati, aderenti e tesserati, le sanzioni di natura disciplinare sportiva previste dalle norme federali.
2. Agli affiliati, aderenti e tesserati possono essere irrogate anche sanzioni di natura pecuniaria.
3. Il Regolamento Giustizia e Disciplina assicura il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo e prevede i mezzi di impugnativa delle eventuali sanzioni.
4. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al C.O.N.I. che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri Enti sportivi. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti di persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 15
Organi della F.I.G.H.

1. Gli Organi Federali sono:
 - A. Organi Centrali
 - 1) l'Assemblea Nazionale
 - 2) il Presidente Federale
 - 3) il Consiglio Federale
 - 4) il Segretario Generale
 - 5) il Collegio dei Revisori dei conti
 - B. Organi Territoriali
 - 1) i Comitati Regionali
 - 2) le Delegazioni Regionali
 - 3) le Delegazioni Provinciali
 - C. Organi del sistema di Giustizia
 - 1) la Corte Federale di Appello
 - 2) il Tribunale Federale
 - 3) la Corte Sportiva d'Appello
 - 4) il Giudice Sportivo Nazionale
 - 5) il Giudice Sportivo Regionale
 - 6) il Procuratore Federale, i Procuratori Federali Aggiunti e i Sostituti Procuratori Federali
 - 7) la Commissione Federale di Garanzia
 - D. Gli organismi federali sono:
 - 1) il Consiglio di Presidenza
 - 2) la Commissione Tesseramento
 - 3) la Conferenza delle Regioni
 - 4) le strutture territoriali denominate con il termine di Area
 - 5) la Commissione Federale Atleti
 - 6) la Commissione Tecnica Allenatori
 - 7) le Commissioni disciplinate dai regolamenti federali
 - E) Gli organismi riconosciuti sono:
 - 1) le Associazioni costituite fra le Società e le Associazioni sportive affiliate denominate "Leghe"

CAPO II - ORGANI FEDERALI
SEZIONE 1 - ORGANI CENTRALI

Articolo 16
L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della F.I.G.H.: ad essa spettano poteri deliberativi. È indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.
L'Assemblea Nazionale è composta:
 - a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o da loro delegati
 - b) dai delegati degli atleti, eletti su base regionale, come specificato all'articolo 19 del presente Statuto
 - c) dai delegati dei tecnici sportivi, eletti su base regionale, come specificato all'articolo 19 del presente Statuto
2. La partecipazione con diritto a voto è riconosciuta ai Gruppi Sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, alle società professionistiche, ove esistenti, alle associazioni e alle società che risultano iscritte al registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali. Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 3. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione,

la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a coloro ai quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione, ed a quanti non siano in regola con il versamento delle quote associative di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento al momento dello svolgimento dell'Assemblea.

3. Possono essere rilasciate deleghe ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei medesimi, ai dirigenti che li sostituiscono, in numero di:

- a) 1 oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti
- b) 2 oltre la propria, fino a 400 associazioni e società votanti
- c) 3 oltre la propria, fino a 800 associazioni e società votanti
- d) 4 oltre la propria, fino a 1500 associazioni e società votanti
- e) 5 oltre la propria, oltre a 1500 associazioni e società votanti.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;

4. In caso di impedimento da parte del delegato dell'atleta o da parte del delegato del tecnico, intervengono, con diritto a voto, i primi dei non eletti di ciascuna categoria.

5. I componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i membri degli Organi di giustizia, gli arbitri effettivi, i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato né direttamente né per delega.

6. L'Assemblea Nazionale è ordinaria elettiva e straordinaria.

7. L'Assemblea Nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria nella ipotesi prevista all'art. 3 comma 3.

8. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali deve essere convocata entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi.

9. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere indetta sia nell'ipotesi prevista dall'art. 18, punto 2, lettere a) e d), sia, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25, nei casi elencati al punto 2, lettere b) e c), dello stesso articolo 18.

10. La convocazione dell'Assemblea spetta all'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso specificate.

Articolo 17

Convocazione e validità delle assemblee

1. Le assemblee nazionali, indette dal Consiglio Federale, sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione a mezzo PEC ovvero con lettera raccomandata A.R. spedita agli aventi diritto a voto di cui all'art. 16 del presente Statuto, individuati sulla base di un'apposita "tabella voti" formata a cura della Segreteria federale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento e, in caso di Assemblea elettiva, almeno 60 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento. L'avviso di convocazione, che deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea, unitamente alla tabella voti deve essere altresì pubblicato sul sito internet federale e inviato agli affiliati a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r. Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

2. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

3. Nel solo caso di motivata richiesta presentata e sottoscritta:

- a) dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto, i quali rappresentino non meno di 1/3 del totale nazionale dei voti
- b) dalla metà più uno degli atleti maggiorenni aventi diritto a voto
- c) dalla metà più uno dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto
- d) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale

l'assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni.

4. Le assemblee nazionali in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà degli affiliati aventi diritto a voto ai fini assembleari; in seconda convocazione, indetta con un intervallo di almeno un'ora e di non oltre un giorno, sono valide con la presenza di almeno il 35% degli affiliati aventi diritto a voto ai fini assembleari, salvo le deroghe espressamente previste nel presente statuto.

5. Per l'Assemblea Nazionale la Commissione verifica poteri e commissione scrutinio è nominata con delibera del Consiglio Federale. Nelle Assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla

Federazione d'intesa con il Coni.

6. I componenti della Commissione verifica poteri e della Commissione scrutinio non possono essere designati tra i candidati alle cariche federali né tra i componenti degli organi di giustizia competenti a giudicare sulle impugnazioni assembleari.

7. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Articolo 18

Attribuzioni delle assemblee nazionali

1. Le attribuzioni delle assemblee nazionali ordinarie elettive sono:
 - a) provvedere nella assemblea ordinaria elettiva all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati
 - b) eleggere con votazioni separate e successive:
 - il Presidente della Federazione
 - i componenti del Consiglio Federale
 - il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
 - c) deliberare per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, la nomina a membro d'onore a vita, ovvero a Presidente onorario fra coloro che abbiano acquisito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della pallamano e/o del beachhandball
 - d) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
2. Le attribuzioni delle assemblee nazionali straordinarie sono:
 - a) eleggere, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, venuti a mancare per qualsiasi motivo
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre, per la prevista approvazione, alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
 - c) deliberare in ordine allo scioglimento della F.I.G.H.
 - d) deliberare, nella ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, sull'approvazione del bilancio di esercizio della Federazione
 - e) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
3. L'Assemblea Nazionale straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con una Assemblea Nazionale ordinaria.

Articolo 19

Metodo di calcolo dei voti spettanti alle componenti: affiliati, atleti e tecnici

1. Relativamente alla componente affiliati, il numero dei voti viene calcolato sulla base dei criteri indicati all'art. 21.
2. Relativamente alla componente atleti, il numero dei delegati viene calcolato sulla base del numero degli atleti aventi diritto a voto, in ciascuna Regione, al termine della stagione sportiva antecedente lo svolgimento dell'Assemblea, con le seguenti modalità:
 - a) 1 delegato fino a 100 atleti
 - b) 2 delegati fino a 200 atleti
 - c) 3 delegati fino a 300 atleti
 - d) 4 delegati fino a 400 atleti
 - e) 5 delegati fino a 500 atleti
 - f) 6 delegati fino a 600 atleti
 - g) 7 delegati fino a 700 atleti
 - h) 8 delegati fino a 800 atleti
 - i) 9 delegati fino a 900 atleti
 - j) 10 delegati oltre 900 atleti
3. Relativamente alle componenti tecnici, il numero dei delegati viene calcolato sulla base del numero dei tecnici aventi diritto a voto, in ciascuna Regione, al termine della stagione sportiva antecedente lo svolgimento dell'Assemblea, con le seguenti modalità:
 - a) 1 delegato fino a 50 tecnici
 - b) 2 delegati fino a 100 tecnici
 - c) 3 delegati fino a 150 tecnici
 - d) 4 delegati fino a 200 tecnici

- e) 5 delegati fino a 250 tecnici
- f) 6 delegati fino a 300 tecnici
- g) 7 delegati fino a 350 tecnici
- h) 8 delegati fino a 400 tecnici
- i) 9 delegati fino a 450 tecnici
- j) 10 delegati oltre 450 tecnici

Articolo 20

Elezione dei delegati delle componenti atleti e tecnici

1. All'inizio di ciascun quadriennio olimpico il Presidente Federale, su mandato del Consiglio Federale, convoca, in ogni Comitato Regionale, un seggio elettorale riservato alle componenti atleti e tecnici, con avviso da pubblicarsi sul sito internet della F.I.G.H. almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettuazione delle votazioni. Nell'avviso di convocazione deve essere precisato il numero dei delegati atleti e tecnici da eleggere, per ciascuna Regione, sulla base dei criteri indicati all'art. 19.
2. Gli atleti tesserati e in attività per società che hanno sede nella Regione ed i tecnici tesserati e in attività che hanno la residenza nella Regione, possono, entro il quinto giorno precedente la data in cui è convocato il seggio elettorale, depositare la propria candidatura per l'elezione a delegati della rispettiva componente, con le modalità precisate nei regolamenti federali attuativi delle norme statutarie.
3. Gli atleti maggiorenni, tesserati, in attività per Società che hanno sede nella Regione ed i tecnici maggiorenni, tesserati, in attività che hanno la residenza nella Regione, ciascuno con voto singolo e per la rispettiva componente, assegnano la propria preferenza esclusivamente ad uno dei candidati compresi nell'apposito albo, che deve essere affisso nel locale del seggio elettorale.
4. Al termine dello scrutinio viene ufficializzato l'elenco dei voti ottenuti da ciascun delegato, rispettivamente per le componenti atleti e tecnici.

Articolo 21

Partecipazione degli affiliati alle assemblee nazionali e attribuzione dei voti

1. Alle assemblee nazionali partecipano con diritto a voto su ogni punto all'ordine del giorno le componenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) del presente Statuto.
2. Partecipano, inoltre, senza diritto a voto, gli altri affiliati, gli aderenti, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i presidenti ed i delegati dei Comitati regionali, nonché coloro che il Consiglio Federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.
3. Gli affiliati hanno diritto ad un voto secondo quanto stabilito dall'articolo 16.
Gli affiliati di cui al precedente capoverso hanno inoltre diritto, sempre che nei 12 (dodici) mesi precedenti l'Assemblea abbiano regolarmente partecipato all'attività federale senza rinunciare neppure in parte, ai seguenti voti aggiuntivi per merito sportivo, calcolati sui risultati conseguiti nella stagione sportiva conclusa precedente l'assemblea:
 - a) Partecipazione a campionato di 1° livello maschile e femminile: 4 voti
 - b) Partecipazione a campionato di 2° livello maschile e femminile: 2 voti
 - c) Partecipazione a campionato di 3° livello maschile e femminile: 1 voto
 - d) Partecipazione finale nazionale campionati giovanili e campionato beachhandball: 1 voto
 - e) Partecipazione fase a gironi della Champions League: 4 voti
 - f) Partecipazione fase preliminare di Champions League/EHF European League: 2 voti
 - g) Partecipazione altre Coppe Europee (EHF European Cup e Beachhandball Champions Cup): 1 voto
 - h) Campione d'Italia della massima serie maschile/femminile: 4 voti
 - i) 2° classificato della massima serie maschile/femminile: 2 voti
 - j) 3° classificato della massima serie maschile/femminile: 1 voto
 - k) 4° classificato della massima serie maschile/femminile: 1 voto
 - l) Promozione in serie superiore maschile/femminile (da livello 2 a 1): 2 voti
 - m) Promozione in serie superiore maschile/femminile (da livello 3 a 2): 1 voto
 - n) Vincitore Coppa Italia maschile/femminile: 2 voti
 - o) 2° classificato Coppa Italia maschile/femminile: 1 voto
 - p) Vincitore Supercoppa maschile e femminile: 1 voto
 - q) Campione d'Italia di beachhandball maschile/femminile: 2 voti
 - r) 2° classificato beachhandball maschile/femminile: 1 voto
 - s) Campione d'Italia campionato giovanile maschile/femminile: 2 voti
 - t) 2° classificato campionato giovanile maschile/femminile: 1 voto.

In ogni caso, nessun affiliato può detenere un voto maggiore di oltre 15 volte il voto di base. Qualora risulti un numero di affiliati aventi diritto di voto superiore a 500, non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del

totale dei voti assegnati agli affiliati aventi diritto di voto e nessun affiliato potrà detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.

4. È fatto divieto della reiterazione dei voti. Nei campionati articolati in più gironi, qualora la società partecipi agli stessi con più squadre, verranno attribuiti voti tenendo conto dei risultati conseguiti da una sola squadra.

5. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

Articolo 22

Partecipazione dei delegati delle componenti atleti e tecnici alle assemblee nazionali e attribuzione dei voti

1. La partecipazione dei delegati delle componenti atleti e tecnici alle assemblee nazionali è disciplinata dall'art. 20.

2. I delegati delle componenti atleti e tecnici partecipano alle assemblee nazionali con diritto a voto, ad esclusione dell'Assemblea Nazionale indetta ai sensi dell'art. 3, comma 3.

In occasione delle assemblee nazionali elettive i delegati delle componenti atleti e tecnici partecipano, ciascuno con voti 1, alle elezioni nelle ipotesi previste dall'art. 18, comma 1, lettera b), sub 1), 3) nonché sub 2) limitatamente ai consiglieri della rispettiva componente.

Articolo 23

Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli, salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto e di proposta di scioglimento della F.I.G.H.

2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano con la relativa controprova; per appello nominale o a scheda segreta, se richiesto da affiliati e/o delegati degli atleti e/o delegati dei tecnici, i quali dispongano di almeno il 51% dei voti accreditati dalla commissione verifica poteri.

3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'ufficio di presidenza dell'Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione. I componenti dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea non possono essere fra i candidati alle cariche federali. Nelle Assemblee elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

4. Nelle Assemblee ordinarie elettive, la Federazione adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

5. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza, con le modalità e regole fissate dalla Giunta Nazionale del CONI. In tal caso non saranno ammesse deleghe ad esclusione di quelle conferite nell'ambito del Consiglio direttivo dello stesso affiliato.

6. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È possibile non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

Articolo 24

Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da affiliati e delegati degli atleti e/o delegati dei tecnici i quali dispongano di almeno la metà più uno dei voti calcolati al termine del precedente anno sportivo.

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre.

4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, sia di propria iniziativa che su richiesta degli aventi titolo, deve riportare, integralmente, nell'ordine del giorno, le proposte di modifica dello Statuto.

5. L'Assemblea Nazionale straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno i 3/5 degli affiliati aventi diritto a voto ai fini assembleari; in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno il 20% degli affiliati aventi diritto a voto ai fini assembleari.

6. Le proposte di modifica allo Statuto vengono deliberate con la maggioranza favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti, anche per delega.

7. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti Organi.

Articolo 25

Proposta di scioglimento della F.I.G.H.

1. Per quanto concerne la materia afferente lo scioglimento della F.I.G.H., trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 26

Il Presidente Federale

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale, anche in caso di ballottaggio, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche ed esclusi i voti nulli. Resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
2. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.

In tale ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto *quorum* costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 17, comma 4.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.

A tali fini il Presidente:

- a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti
 - b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale
 - c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale
4. Il Presidente Federale rappresenta la Federazione nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.
 5. Il Presidente rappresenta la F.I.G.H. nei confronti del C.O.N.I., della IHF, della EHF, della MHC e di ogni altro organismo nazionale ed internazionale.
 6. Controlla l'operato di tutti gli organi con esclusione di quelli di giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti; firma gli atti federali e può delegarne la firma; convoca e presiede il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
 7. Il Presidente Federale adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine istituzionale, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla F.I.G.H. e non specificamente devoluti ad altri organi.
 8. Per particolari ed urgenti motivi può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
 9. Convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
 10. Il Presidente è coadiuvato da 2 vicepresidenti.
 11. Il Presidente può attribuire deleghe ai consiglieri federali per la trattazione di singole materie, purché non concernenti materie di competenza esclusiva del Consiglio Federale.
 12. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione del provvedimento definitivo. La grazia potrà essere concessa solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I.

Articolo 27

Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto:
 - dal Presidente Federale
 - da 10 consiglieri federali di cui:
 - a) 7 membri in rappresentanza della componente affiliati
 - b) 2 membri in rappresentanza della componente atleti, uno per ciascun genere
 - c) 1 membro in rappresentanza della componente tecnici sportivi

In ogni caso, almeno 1/3 dei componenti deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel calcolo non vengono considerate le frazioni decimali. La presenza degli atleti e tecnici deve essere in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio. In assenza della figura del tecnico la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.

I consiglieri federali restano in carica 4 (quattro) anni e possono svolgere più mandati.

Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano senza diritto di voto:

- 1 Presidente Regionale o Delegato regionale in carica, per la durata di un biennio rinnovabile, eletto nella Conferenza dei Presidenti Regionali con le modalità stabilite dal Regolamento Organico
 - il Presidente di ciascuna lega di società riconosciuta dalla Federazione
 - il Delegato beachhandball, nominato dal Consiglio Federale
 - il Presidente del Settore Arbitrale, se nell'ordine del giorno sono compresi argomenti inerenti le tematiche del Settore Arbitrale
 - il Presidente del Settore Tecnico, se nell'ordine del giorno sono compresi argomenti inerenti le tematiche del Settore Tecnico
 - il Presidente Onorario della F.I.G.H. ed i membri d'onore a vita
- Il Segretario Generale partecipa senza diritto al voto.

2. I componenti del Consiglio Federale sono eletti, nell'ambito delle Assemblee elettive:

- a) il Presidente della F.I.G.H. dall'Assemblea
- b) i membri di cui al comma 1. lettera a), dai Presidenti degli affiliati
- c) i membri di cui al comma 1. lettera b), dai delegati della componente atleti
- d) il membro di cui al comma 1. lettera c), dai delegati della componente tecnici

3. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Federale elegge fra i consiglieri, con votazioni separate, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, 1 Vice Presidente Vicario ed 1 Vice Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio Federale funge da segretario il Segretario Generale della F.I.G.H. o persona indicata dal Presidente.

5. In caso di assenza del Vicepresidente Vicario le sue funzioni sono assunte dall'altro Vicepresidente.

6. Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio Federale può prevedere indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Federale.

Articolo 28

Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio Federale è convocato:
 - a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno
 - b) quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno 6 dei suoi componenti
- 2. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3. Possono, altresì, essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, esperti in materie poste all'ordine del giorno.
- 4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 5 consiglieri.
- 5. Il voto non è delegabile.
- 6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano anche con modalità a distanze facendo ricorso alle tecnologie disponibili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 8. Eventuali modalità di registrazione delle riunioni svolte con le caratteristiche di cui al precedente comma 7 vengono adottate con apposita delibera del Consiglio Federale.
- 9. Nei casi di cui al precedente comma 7 la riunione si considera tenuta presso la sede federale in Roma.

Articolo 29

Competenze del Consiglio Federale

- 1. Il Consiglio Federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo di indirizzo generale della F.I.G.H. ed è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
- 2. In particolare:
 - a) concorre a realizzare i fini di cui all'articolo 1 del presente Statuto
 - b) approva, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo e le variazioni in corso di esercizio
 - c) emana, modifica ed abroga i regolamenti federali; i regolamenti per l'attuazione dello statuto, il Regolamento di giustizia e disciplina che devono essere sottoposti all'approvazione del C.O.N.I.
 - d) ratifica i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente; delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del

C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e degli aderenti, e sulle domande di affiliazione ed adesione delle Società ed Associazioni sportive

e) designa il Presidente onorario e, su proposta del Presidente, i nomi dei membri d'onore a vita da proporre alla Assemblea Nazionale

f) stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria

g) nomina, nei casi previsti, i delegati regionali e provinciali

h) nomina, su proposta del Presidente, per un quadriennio coincidente con quello olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli organi di giustizia

i) concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento solo dopo aver acquisito il parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI

j) può istituire il Consiglio di Presidenza, come previsto dal successivo articolo 47

k) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme federali

l) delibera sulla organizzazione dei servizi e degli uffici, sulla consistenza degli organici, nonché sulla nomina di dirigenti

m) delibera annualmente il bilancio preventivo entro il termine del 30 novembre

n) approva annualmente il bilancio di esercizio, entro il termine del 30 aprile, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3

o) delibera in merito alla costituzione di Commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni ed il numero dei componenti

p) nel rispetto delle prerogative del Presidente Federale, detta gli indirizzi programmatici della F.I.G.H. per assicurare il conseguimento dei fini istituzionali

q) definisce i criteri generali per l'amministrazione del patrimonio federale

r) delibera sulle richieste di denominazione, di modifiche di denominazione, di fusione e di incorporazione degli affiliati inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico

s) delibera sui contributi agli Organi periferici, affiliati, aderenti ed eventuali altri soggetti

t) in caso di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, provvede allo scioglimento di tutti gli Organi elettivi periferici e delle leghe delle società riconosciute, nominando un commissario e determinandone la durata, i compiti ed i poteri

u) provvede a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto

3. Il Consiglio Federale, al fine di acquisire pareri e proposte in ordine ai campionati di rango nazionale, si avvale della Consulta delle società dei campionati nazionali maschili e della Consulta delle società dei campionati nazionali femminili, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

Articolo 30

Decadenza del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade:

a) per dimissioni del Presidente

In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in *prorogatio* con competenza limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario, fino all'espletamento, per il rinnovo delle cariche, dell'Assemblea straordinaria che dovrà essere celebrata entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, fermi restando i termini di convocazione di cui al precedente art. 17.

b) per impedimento temporaneo o definitivo del Presidente.

In caso di impedimento temporaneo l'esercizio della funzione viene affidata al Vicepresidente vicario.

In caso di impedimento definitivo si verifica la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente affidamento della competenza limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione al Vicepresidente vicario che provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria, negli stessi termini previsti al precedente punto a).

Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vicepresidente vicario, subentrerà l'altro Vicepresidente.

c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri federali in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni.

In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà la competenza limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà essere convocata e tenuta negli stessi termini sub a) per il rinnovo delle cariche.

2. La decadenza del Consiglio Federale non si estende agli organi di giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.

Articolo 31

Integrazione del Consiglio Federale

1. Nei casi di dimissioni, decadenza o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei membri del Consiglio Federale in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, vengono sostituiti, dai primi dei non eletti nell'ultima Assemblea, e a parità di voti dai più anziani di età, purché abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 27, comma 1 in materia di rappresentanza di genere.
2. Per le vacanze non colmabili a norma del comma precedente, l'integrazione del Consiglio nella sua consistenza numerica compete all'Assemblea straordinaria da convocarsi dal Consiglio stesso entro 60 (sessanta) giorni e da svolgersi nella prima data disponibile, fermi restando i termini di convocazione di cui al precedente art. 17.
3. Ove, tuttavia, non sia compromessa la funzionalità del Consiglio, la copertura dei posti vacanti avverrà in occasione della prima Assemblea utile dopo l'evento che ha causato la vacanza.

Articolo 32

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale, inoltre:
 - esercita le funzioni conferitegli dal regolamento di amministrazione e contabilità
 - ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati della Federazione
 - coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando tra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o di altro impedimento
 - provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale
 - cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della Federazione
 - predispone il bilancio consuntivo e il budget di previsione della Federazione
 - sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale
 - imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale
 - stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi ed il necessario coordinamento

Articolo 33

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente.
2. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione, l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – dovrà provvedere ad eleggere il nuovo Presidente.
3. Tutti i componenti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, o al Registro dei Revisori contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
4. Il Collegio dura in carica 4 (quattro) anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e delibera a maggioranza assoluta.
6. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Generale.
7. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto relativamente al Collegio dei Revisori dei conti, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 34

Compiti del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo contabile, di legittimità sulla gestione finanziaria della Federazione.
Ha il compito di:
 - a) controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione della Federazione e dei suoi organi, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale ed alla Assemblea. Redige una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso.

- b) approntare la relazione che correda la parte finanziaria della relazione relativa alla gestione federale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Nazionale
- c) verificare almeno ogni 3 (tre) mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei titoli di proprietà e dei valori
- d) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie
- e) esaminare i conti resi dai Delegati Regionali e Provinciali nella loro veste di funzionari delegati.

2. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un processo verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

I Revisori dei conti effettivi possono anche, individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della Federazione previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalare al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

SEZIONE 2 - ORGANI TERRITORIALI

Articolo 35

Organi

1. Allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica della pallamano e del beachhandball, il Consiglio Federale istituisce organi territoriali che, nell'ambito del proprio territorio, rappresentano la F.I.G.H.
2. L'organizzazione territoriale è articolata su base regionale in Comitati e Delegazioni Regionali e su base provinciale in Delegazioni Provinciali.
3. L'ambito di competenza delle strutture territoriali della F.I.G.H. coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana.
4. Nelle province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti separati organi provinciali con funzioni uguali a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi regionali.
5. Il Consiglio Federale, nelle regioni ove esistano almeno 10 affiliati con diritto a voto, istituisce il Comitato Regionale e ne convoca la prima assemblea elettiva.
6. Il Comitato Regionale, relativamente alle attività gestionali e amministrativo-contabili, opera su delega del Consiglio Federale.
7. Sono organi del Comitato Regionale:
 - a) l'Assemblea Regionale
 - b) il Presidente Regionale
 - c) il Consiglio Regionale
8. Il Comitato Regionale rimane costituito per tutta la durata del quadriennio olimpico anche nel caso in cui il numero degli affiliati risulti inferiore a quello minimo indicato al precedente comma 5.
9. Il Consiglio Federale ha facoltà di costituire, ai soli fini sportivi e/o organizzativi, strutture territoriali denominate con il termine di Area, comprendenti uno o più soggetti di livello regionale.

Articolo 36

L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo territoriale del Comitato Regionale. Ad essa spettano poteri deliberativi limitatamente alle competenze riconosciute dal presente statuto alle strutture territoriali della F.I.G.H.
2. È indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.
3. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto a voto e o da loro delegati.
4. La partecipazione con diritto a voto è riconosciuta ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.
5. E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a coloro ai quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione, ed a quanti non siano in regola con il versamento delle quote associative di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento al momento dello svolgimento dell'Assemblea.
6. Partecipano, inoltre, senza diritto a voto, gli altri affiliati, gli aderenti, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente Regionale, i componenti del Consiglio Regionale, nonché coloro che il Consiglio Regionale o il Presidente ritengano opportuno invitare.
7. Possono essere rilasciate deleghe ai Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa regione o, in caso di impedimento dei medesimi, ai dirigenti che li sostituiscono, in numero di:
 - a) 1 oltre la propria, oltre 50 associazioni e società votanti
 - b) 2 oltre la propria, oltre 100 associazioni e società votanti
 - c) 3 oltre la propria, oltre 300 associazioni e società votanti
 - d) 4 oltre la propria, oltre 500 associazioni e società votanti

e) 5 oltre la propria, oltre 600 associazioni e società votanti

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

8. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i membri degli organi di giustizia, il Presidente Regionale, i componenti del Consiglio Regionale, gli arbitri effettivi ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato né direttamente né per delega.

9. L'Assemblea Regionale è ordinaria elettiva e straordinaria.

10. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali deve essere convocata entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi.

11. L'Assemblea Regionale straordinaria deve essere indetta sia nell'ipotesi prevista dall'art. 18, punto 2 lettera a), sia a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, i quali rappresentino non meno di 1/3 del totale regionale dei voti, ovvero su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

12. L'Assemblea Regionale viene convocata dal Presidente Federale nel caso in cui si debba procedere per la prima volta all'elezione del Consiglio Regionale, e, comunque, quando il Comitato Regionale sia stato retto nel periodo immediatamente precedente da un Delegato Regionale.

Articolo 37

Convocazione e validità delle assemblee

1. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

Articolo 38

Attribuzioni delle assemblee regionali

1. Le attribuzioni delle assemblee regionali ordinarie elettive sono:

a) eleggere con votazioni separate e successive:

- il Presidente Regionale
- i componenti il Consiglio Regionale

b) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno

c) procedere annualmente all'approvazione del conto consuntivo

2. Le attribuzioni delle assemblee regionali straordinarie sono:

a) eleggere, con votazioni separate successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Regionale, l'intero Consiglio Regionale decaduto, ovvero singoli membri venuti a mancare per qualsiasi motivo

b) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno

3. L'Assemblea Regionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Regionale ordinaria.

Articolo 39

Il Presidente Regionale

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale a maggioranza di voti, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile, fermo restando che in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 26.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento generale del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale.

3. È responsabile, nei confronti del Consiglio Federale, del funzionamento del Comitato Regionale e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.G.H. per le spese di funzionamento del Comitato stesso.

4. Rappresenta, ai fini sportivi e istituzionali, la F.I.G.H. nella regione ed in particolare garantisce la funzionalità dei campionati e delle altre strutture e settori federali, secondo le deliberazioni del Consiglio Federale.

5. Controlla l'operato di tutti gli organi con esclusione di quelli di giustizia, firma gli atti, può delegarne la firma, convoca e presiede il Consiglio Regionale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

6. Convoca, altresì, l'Assemblea Regionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

7. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Regionale, nella sua prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Regionale e delle

deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Regionale. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza delle stesse.

8. Il Presidente è coadiuvato da un vicepresidente.

9. Nei casi di dimissioni, impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 30.

Articolo 40

Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è composto:

- dal Presidente Regionale
- da consiglieri regionali nel seguente numero:

a) 4 membri in rappresentanza della componente affiliati se i soggetti aventi diritto di voto sono in numero non superiore a 50

b) 6 membri in rappresentanza della componente affiliati se i soggetti aventi diritto di voto sono in numero superiore a 50

2. Il Presidente ed i membri del Consiglio Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale.

3. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Regionale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il Vicepresidente scegliendolo fra i consiglieri.

4. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano con voto consultivo i Delegati Provinciali ed i Consiglieri Federali della regione.

5. Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Regionale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. I componenti sono rieleggibili.

6. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per l'elezione del Vice Presidente, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

7. Nei casi di dimissioni della metà più uno dei consiglieri trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 30.

Articolo 41

Competenze del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito regionale, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale, curando in particolare modo:

a) la propaganda e la promozione nella regione della disciplina della pallamano e del beachandball e la costituzione di società ed associazioni sportive

b) l'amministrazione delle risorse finanziarie, con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di Amministrazione della F.I.G.H.

c) la rigida osservanza, da parte degli affiliati, degli aderenti e dei tesserati, delle norme statutarie e regolamentari nonché delle disposizioni federali

d) l'invio al Consiglio Federale, alla fine di ciascun anno sportivo, di una relazione scritta sull'attività svolta nella regione

e) la predisposizione e l'approvazione del conto preventivo annuale, da effettuare entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del conto stesso, e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, da trasmettere alla F.I.G.H. entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione

f) la predisposizione del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale

2. Il Consiglio Regionale, al fine di acquisire pareri e proposte in ordine ai campionati di rango regionale, si avvale della Consulta delle società dei campionati regionali maschili e femminili, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

Articolo 42

Il Delegato Regionale

1. Nelle regioni dove non sussistano le condizioni di cui all'articolo 35, comma 5 del presente Statuto, per l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato al fine della promozione della pallamano e del beachandball nella regione e per lo svolgimento delle attività federali ufficiali. Il Delegato Regionale rappresenta, ai fini sportivi, la F.I.G.H. nella regione, garantendo la funzionalità delle stesse attività.

2. L'incarico ha la durata di un quadriennio, in coincidenza con quello olimpico, e può essere rinnovato. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato, con provvedimento motivato del Consiglio Federale. Il Delegato Regionale, alla scadenza del suo mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare, nel termine e nei modi stabiliti dal Regolamento Organico, le consegne a chi lo sostituisce o ad altra persona all'uopo indicata dal Consiglio Federale.

3. Il Delegato Regionale deve inviare al Presidente Federale, entro il 31 maggio di ciascun anno, una dettagliata

relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.

4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

Articolo 43

Il Delegato Provinciale

1. Il Consiglio Federale, sentito il Presidente o Delegato Regionale, può nominare il Delegato Provinciale, che rappresenta la F.I.G.H. nei confronti degli Enti Locali e del C.O.N.I. Provinciale.

2. L'incarico ha la durata di un quadriennio, in coincidenza con quello olimpico, e può essere rinnovato. Il mandato conferito al Delegato Provinciale può essere revocato, con provvedimento motivato del Consiglio Federale. Il Delegato Provinciale, alla scadenza del suo mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare, nel termine e nei modi stabiliti dal Regolamento Organico, le consegne a chi lo sostituisce o ad altra persona all'uopo indicata dal Consiglio Federale.

3. Rientrano tra le competenze del Delegato Provinciale:

a) contribuire, nell'ambito della sua provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione/adesione di nuove Associazioni Sportive e per l'assistenza a quelle esistenti, con particolare riferimento allo sviluppo dell'attività di base, promozionale e scolastica

b) informare tempestivamente il Consiglio Regionale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella provincia

c) intervenire, nell'interesse della F.I.G.H. e degli affiliati/aderenti, presso le Autorità locali, in particolare per quanto riguarda l'uso e la concessione degli impianti

d) osservare ed applicare le norme federali

e) attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio Regionale

4. Il Delegato Provinciale deve inviare al Presidente Federale, entro il 31 maggio di ciascun anno, per il tramite del Presidente o Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.

5. Il Delegato Provinciale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Regionale.

6. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

SEZIONE 3 - ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 44

Principi informativi della giustizia sportiva federale

1. La Giustizia sportiva federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia e Disciplina deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, in conformità con quanto previsto dalle leggi dello Stato, dallo Statuto, dai Principi di giustizia e dal Codice della Giustizia sportiva del C.O.N.I.

2. I giudici sportivi, che devono essere terzi ed imparziali, svolgono la loro funzione in piena autonomia, ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'organo che li ha designati. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

3. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata, la tutela da riservare al concetto di "fair-play" e di "lealtà", la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" o frode sportiva ed all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione; tali principi sono garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia e di disciplina aventi competenza, di primo e di secondo grado, su tutto il territorio nazionale. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina

4. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione.

5. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del

Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione ciascun componente attesta altresì l'incompatibilità di cui all'art. 3 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

6. Sono istituiti, altresì, in primo grado, organi con competenza territoriale.

7. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

8. Le decisioni degli Organi di giustizia sportiva sono motivate e pubbliche. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al precedente comma non costituiscono causa di invalidità dell'atto. E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono garantiti, altresì, il diritto di difesa e la possibilità di revisione di giudizio nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina. L'interessato può difendersi personalmente o, a sue spese, avvalendosi di un legale.

9. Tutti i componenti degli organi di giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza del Consiglio Federale che ha provveduto alla loro nomina.

10. La ricsuzione del giudice è possibile secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e Disciplina che, altresì, contempla le cause di astensione e di ricsuzione dei giudici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.

11. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive e, contro di esse, deve sempre essere consentito almeno un grado di impugnazione.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle procure federali.

12. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

13. In materia di doping si applicano le procedure previste dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

14. I giudici sportivi sono soggetti solo alla legge e all'ordinamento sportivo.

15. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

16. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

17. Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del C.O.N.I.

18. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva devono essere trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il C.O.N.I. con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia.

19. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.G.H.

Articolo 45

Collegio di Garanzia dello Sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.G.H. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

2. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il C.O.N.I. nei casi e con le modalità previsti dall'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I. e dagli articoli 54 e seguenti del Codice della Giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 46

Organi di giustizia e requisiti per le nomine

1. La FIGH garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza.

2. È istituita la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da due componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire

dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti, ferma l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra professori universitari di ruolo in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva e della Procura Federale. La Commissione:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui al comma 5 dell'art. 44, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile. In tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

4. Sono Organi della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;

La Corte sportiva di appello, Il Tribunale federale, la Corte federale di appello e i Giudici sportivi nazionali hanno sede in Roma presso la FIGH.

5. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi della giustizia sportiva per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo federale. La Procura federale ha sede in Roma presso la F.I.G.H.

6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per tutti i campionati e le competizioni.

7. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni territoriali.

8. La Corte sportiva di appello è giudice di secondo grado sui reclami presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e territoriali, decide sulle istanze di ricusazione dei medesimi Giudici e le relative funzioni sono svolte dalla Corte Federale di appello.

9. Il Tribunale federale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nei procedimenti per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio federale oltre che nelle eventuali altre materie previste dal Regolamento di giustizia e disciplina.

10. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui reclami presentati avverso le decisioni del Tribunale federale; inoltre la Corte federale di appello giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; decide sulle istanze di ricusazione di componenti del Tribunale Federale; decide sulle istanze di revisione e sulle istanze di ricusazione dei componenti della Corte stessa con l'astensione dell'interessato.

11. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

12. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIGH, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale.

13. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

14. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;

- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
 - d) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine
15. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
 - d) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine
 - e) alti ufficiali delle forze dell'ordine e dirigenti della pubblica amministrazione, anche a riposo
16. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
 - d) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
 - g) laureati in materie giuridiche, che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
17. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali coloro che siano:
- a) laureati in giurisprudenza;
 - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGH per almeno tre anni;
 - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

SEZIONE 4 - ALTRI ORGANISMI

Articolo 47

Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da un rappresentante dei tesserati atleti e tecnici, eletti nel Consiglio Federale, nel caso in cui nessuno di questi rivesta la carica di Vice Presidente.
3. In questa ipotesi il rappresentante dei tesserati atleti e dei tecnici è nominato, con le stesse modalità dei vicepresidenti, alla prima riunione del Consiglio Federale.
4. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri consiglieri federali interessati alle materie all'ordine del giorno o invitare i soggetti la cui presenza possa essere utile in ragione della loro specifica competenza.

Articolo 48

Commissione tesseramento

1. La commissione tesseramento ha funzione consultiva, di natura meramente amministrativa e con poteri istruttori, per il Consiglio Federale sulle questioni in materia di tesseramento.
2. La composizione, il funzionamento e le procedure sono stabilite da apposito regolamento.

TITOLO IV

ELETTORATO ATTIVO ED ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Articolo 49

Elettorato attivo

1. I requisiti richiesti per l'elettorato attivo sono:
 - a) avere raggiunto la maggiore età alla data di svolgimento dell'Assemblea
 - b) essere tesserato alla F.I.G.H. alla data di svolgimento dell'Assemblea
 - c) essere in attività per i soli atleti e tecnici

Articolo 50

Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente Federale e di consigliere federale eletto dalla componente affiliati, i tesserati della F.I.G.H. in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani maggiorenni
 - b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 1 (uno) anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad 1 (uno) anno
 - c) non avere riportato, nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad 1 (uno) anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti
 - d) per l'elezione alla carica di Presidente Federale essere tesserati alla F.I.G.H. alla data di presentazione della candidatura.
 - e) per l'elezione a tutte le altre cariche essere tesserati alla F.I.G.H. alla data di presentazione della candidatura
 - f) Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione
 - g) non avere in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso
2. Sono eleggibili alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), f) e g)
3. Sono eleggibili alla carica di consigliere federale in quota atleti, gli atleti in attività o che siano stati tesserati alla F.I.G.H. per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), f) e g).
4. Sono eleggibili alla carica di consigliere federale in quota tecnici, i tecnici in attività o che siano stati tesserati alla F.I.G.H., per almeno due anni nell'ultimo decennio, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), f) e g).
- 4bis. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono altresì essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
5. È richiesta l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti o Esperti contabili, o al registro dei Revisori contabili dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
6. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni, o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.
7. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
8. Viene eletto alla carica di Presidente Federale il candidato che consegua, anche nell'ipotesi di ballottaggio, la metà più uno dei voti presenti in assemblea.
9. Vengono eletti componenti del Consiglio Federale e Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, i candidati che conseguano il maggior numero di voti.
10. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche alle Assemblee Regionali.

Articolo 51

Incompatibilità

1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della F.I.G.H.
2. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della F.I.G.H. La carica di Presidente e di consigliere federale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
3. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina centrali e periferiche, nonché con ogni altra carica sociale.
4. Le cariche di componenti di organi di giustizia, previste dal presente Statuto, sono incompatibili con tutte le altre cariche federali elettive e di nomina centrali e periferiche, nonché con ogni altra carica sociale.
5. La qualifica di ufficiale di gara è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale elettiva e di nomina centrale e periferica, nonché con la qualifica di tecnico.
6. La qualifica di atleta è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
7. La qualifica di tecnico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente.

9. Chiunque venga a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale è eletto o nominato è incompatibile con la carica che riveste e decade automaticamente al verificarsi della situazione stessa. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Articolo 52

Durata delle cariche

1. Le cariche federali assunte per elezione hanno una durata di 4 (quattro) anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli organi di cui fanno parte.

Articolo 53

Candidature e compilazione delle liste

1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria candidatura individuale indicando la carica per la quale vogliono candidarsi. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale, anche se per cariche diverse.

2. Le candidature devono pervenire, sottoscritte in originale, almeno 40 (quaranta) giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, alla Segreteria Generale della F.I.G.H. se trattasi di carica centrale, ovvero al competente Comitato Regionale se trattasi di cariche periferiche, con le seguenti modalità:

a) consegna di lettera a mano nelle ore d'ufficio con immediata annotazione sul protocollo generale
b) invio di lettera raccomandata A.R. per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna.

3. L'aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del presente Statuto.

4. Nei casi di Assemblea straordinaria previsti dallo Statuto, il termine di cui al precedente comma 2 viene ridotto a 10 (dieci) giorni.

5. Delle candidature, proposte ritualmente, vengono compilate apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità a norma dell'art. 17 del presente Statuto e dei regolamenti federali.

6. Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

TITOLO V CONTROVERSIE

Articolo 54

Arbitrato federale

1. Gli affiliati e i tesserati della F.I.G.H. possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali su rapporti meramente patrimoniali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli organi di Giustizia federali, nei modi e termini fissati dal Regolamento Giustizia e Disciplina.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria degli Organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

**TITOLO VI
DELLE LEGHE**

Articolo 55

Le leghe

1. La Federazione Italiana Giuoco Handball può riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione stessa, Associazioni costituite fra le Società e le Associazioni sportive affiliate denominate “Leghe” ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi sportivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono.
2. Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio Federale, nel rispetto delle norme del C.O.N.I. e della F.I.G.H.
3. Possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato.
4. Gli statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l’elezione di tutti gli organi da parte dell’Assemblea.
5. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore delle Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nazionale e delle strutture territoriali, così come con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I.
6. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla F.I.G.H. sono soggetti alla giustizia sportiva federale.
7. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l’ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione stessa, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.
8. La determinazione delle regole relative all’organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio Federale della F.I.G.H.
9. La F.I.G.H. può affidare alle Leghe l’organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l’approvazione della classifica finale, per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia, per le formule di campionato.

**TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 56

Regolamenti federali

1. L’organizzazione e le attività federali sono disciplinate da regolamenti.
2. I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale e, limitatamente ai regolamenti per l’attuazione dello Statuto, al Regolamento di giustizia e disciplina, perché abbiano efficacia devono essere sottoposti all’approvazione, ai fini sportivi, del C.O.N.I., che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del C.O.N.I., ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
3. I regolamenti vengono pubblicati negli atti ufficiali.
4. Il Regolamento di giustizia e disciplina deve indicare le modalità e gli ambiti di attuazione del Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I., nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

Articolo 57

Disposizioni transitorie e finali

1. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali che erano in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8 e che a tale data avevano già raggiunto il limite di tre mandati, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto previsto dal presente Statuto, l’iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
3. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell’approvazione dei competenti organi di legge.

Decreto del Commissario ad acta del 10 giugno 2024

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 13 giugno 2024

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – *Costituzione e scopi*

Articolo 2 – *Fini istituzionali e Diritti*

Articolo 3 – *Patrimonio ed esercizio finanziario*

Articolo 4 – *Durata e sede*

TITOLO II – I SOGGETTI

CAPO I – AFFILIATI

Articolo 5 – *Affiliazione ed Adesione*

Articolo 6 – *Doveri degli affiliati e degli aderenti*

Articolo 7 – *Diritti degli affiliati e degli aderenti*

Articolo 8 – *Rinnovo dell'affiliazione e dell'adesione*

Articolo 9 – *Cessazione dell'affiliazione e dell'adesione*

CAPO II – TESSERATI

Articolo 10 – *I tesserati*

Articolo 11 – *Doveri dei tesserati*

Articolo 12 – *Diritti dei tesserati*

Articolo 13 – *Tesseramento: durata e cessazione*

Articolo 14 – *Sanzioni*

TITOLO III – ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 15 – *Organi della F.I.G.H.*

CAPO II – ORGANI FEDERALI

SEZIONE 1 – ORGANI CENTRALI

Articolo 16 – *L'Assemblea Nazionale*

Articolo 17 – *Convocazione e validità delle assemblee*

Articolo 18 – *Attribuzioni delle assemblee nazionali*

Articolo 19 – *Metodo di calcolo dei voti spettanti alle componenti: affiliati, atleti e tecnici*

Articolo 20 – *Elezione dei delegati delle componenti atleti e tecnici*

Articolo 21 – *Partecipazione degli affiliati alle assemblee nazionali e attribuzione dei voti*

Articolo 22 – *Partecipazione dei delegati delle componenti atleti e tecnici alle assemblee nazionali e attribuzione dei voti*

Articolo 23 – *Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale*

Articolo 24 – *Modifiche allo statuto*

Articolo 25 – *Proposta di scioglimento della F.I.G.H.*

Articolo 26 – *Il Presidente Federale*

Articolo 27 – *Il Consiglio Federale*

Articolo 28 – *Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni*

Articolo 29 – *Competenze del Consiglio Federale*

Articolo 30 – *Decadenza del Consiglio Federale*

Articolo 31 – *Integrazione del Consiglio Federale*

Articolo 32 – *Il Segretario Generale*

Articolo 33 – *Il Collegio dei Revisori dei conti*

Articolo 34 – *Compiti del Collegio dei Revisori dei conti*

SEZIONE 2 – ORGANI TERRITORIALI

Articolo 35 – *Organi*

Articolo 36 – *L'Assemblea Regionale*

Articolo 37 – *Convocazione e validità delle assemblee*

Articolo 38 – *Attribuzioni delle assemblee regionali*

Articolo 39 – *Il Presidente Regionale*

Articolo 40 – *Il Consiglio Regionale*

Articolo 41 – *Competenze del Consiglio Regionale*

Articolo 42 – *Il Delegato Regionale*

Articolo 43 – *Il Delegato Provinciale*

SEZIONE 3 – ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 44 – *Principi informativi della giustizia federale*

Articolo 45 – *Collegio di Garanzia dello Sport*

Articolo 46 – *Organi di giustizia e requisiti per le nomine*

SEZIONE 4 – ALTRI ORGANISMI

Articolo 47 – *Il Consiglio di Presidenza*

Articolo 48 – *Commissione tesseramento*

TITOLO IV – ELETTORATO ATTIVO ED ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Articolo 49 – *Elettorato attivo*

Articolo 50 – *Requisiti di eleggibilità*

Articolo 51 – *Incompatibilità*

Articolo 52 – *Durata delle cariche*

Articolo 53 – *Candidature e compilazione delle liste*

TITOLO V – CONTROVERSIE

Articolo 54 – *Arbitrato federale*

TITOLO VI – DELLE LEGHE

Articolo 55 – *Le Leghe*

TITOLO VII – NORME FINALI

Articolo 56 – *Regolamenti federali*

Articolo 57 – *Disposizioni transitorie e finali*